

RISCOSSIONE

La rateazione della cartella di pagamento per le imprese in liquidazione

di Leonardo Pietrobon

Le **imprese in liquidazione**, per il solo fatto di essere in una fase liquidatoria, **non godono** sempre e comunque di **ottima considerazione**. Lo “status” di liquidazione conclamata e pubblicizzata, infatti, determina in alcune circostanze una certa diffidenza, come ad esempio nei rapporti con l’Agente per la riscossione al quale viene avanzata una **richiesta di rateazione** di una o più cartelle di pagamento.

Nei confronti delle imprese in liquidazione i **criteri di valutazione** assunti per determinare la possibilità di accedere ad un piano di rateazione delle cartelle di pagamento sono **strettamente legati** alla “particolare” **situazione dell’impresa**, ossia la fase liquidatoria. Da un punto di vista normativo tali criteri sono illustrati nelle direttive Equitalia n. 1/2010 e n. 12/2011. In particolare, tali direttive individuano i **parametri** necessari per stabilire lo stato di **temporanea difficoltà finanziaria** per le imprese in liquidazione, quale condizione trasversale per la richiesta di rateazione.

Oltre alla documentazione “classica” per la richiesta di rateazione (prospetto di determinazione dell’indice Alfa e dell’indice di liquidità), l’impresa in liquidazione è tenuto a produrre una **relazione attestante**:

1. i **motivi che determinano l'impossibilità di far fronte in unica soluzione** al debito iscritto a ruolo;
2. la **presenza di elementi nell'attivo** patrimoniale idonei ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali, quindi **l'esistenza di mezzi necessari per far fronte al debito** iscritto a ruolo nonché? di **flussi finanziari** tali da assicurare la regolarità del pagamento;
3. in assenza di dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente, la **disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale** mediante **fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o ipoteca di primo grado** su beni il cui valore, determinato ai sensi dell’articolo 79 D.P.R. n. 602/1973, sia superiore all’ammontare del debito iscritto a ruolo maggiorato degli interessi di dilazione.

Con riferimento al punto 2) che precede, ed in particolare all’attestazione della sussistenza del **flusso finanziario** presente per il pagamento della cartella di pagamento, tale condizione è da

collegare necessariamente con il **numero di rate** per le quali si chiede la rateazione, sia livello di **tempistica** e sia per quanto riguarda il relativo **ammontare**. In pratica, a fronte dell'esistenza di un credito o più crediti di varia natura (commerciale o non) è utile **motivare la tempistica di incasso** di tali poste attive, al fine di giustificare la richiesta di rateazione per un numero di **rate superiore a 24 mesi**, quale **soglia massima prevista in tali circostanze** di imprese in liquidazione.

Da un punto di vista soggettivo, si ricorda che la relazione deve essere **predisposta e sottoscritta da uno dei professionisti indicati dagli articoli 161 e 67 comma 3 lett. d) della Legge fallimentare**.

Se la società viene posta in **stato di liquidazione a rateazione concessa**, detto evento fa sorgere la necessità, per l'Agente della riscossione, di **riesaminare le condizioni** originariamente vagliate per la concessione della dilazione della cartella di pagamento.

Pertanto, da quando Equitalia ha contezza dello stato liquidatorio, il debitore verrà invitato a produrre, in sostanza, la **relazione indicata in precedenza**, mettendo in evidenza gli stessi elementi e condizioni, ossia che attestino la presenza di adeguati elementi nell'attivo (**direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12**). Ricevuta la relazione, la posizione del contribuente sarà riesaminata, e verrà **eventualmente** richiesta la **prestazione di garanzie da parte dei terzi**, nell'ipotesi in cui la presenza degli elementi dell'attivo non è stata giudicata adeguata al pagamento del debito iscritto a ruolo.

L'esito del **riesame** potrà concludersi con il **provvedimento di revoca della dilazione concessa** e consequenziale **ripresa della riscossione coattiva**, o con la **conferma** del precedente **piano di dilazione** (direttiva Equitalia 15.04.2011 n. 12).

Nell'ipotesi in cui, invece, la società destinataria della cartella di pagamento venga **cancellata dal Registro delle imprese**, i requisiti propedeutici per l'accesso alla rateazione delle cartelle di pagamento risulta essere più "stringente". In tal caso, senza entrare nella questione legata all'estinzione o meno della società, le eventuali domande presentate da detti soggetti – società estinta - possono essere **prese in esame** dall'Agente per la riscossione **solo se la dilazione è assistita da apposita fideiussione bancaria o polizza** di società assicurativa, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni avente sede legale in Italia.